



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CAMPEGGIO TEMPORANEO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELLINA MARITTIMA

ART. 1

1.1. Il presente atto disciplina l'attività di campeggio temporaneo, ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale Toscana n. 42 del 23/03/2000 e successive modifiche e integrazioni.

1.2 Si definisce campeggio temporaneo un'area pubblica o privata dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, che può essere utilizzata per una durata massima di 60 giorni, anche non contigui, per i seguenti obiettivi:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
- b) per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle Associazioni ed Organismi senza scopo di lucro.

La struttura non potrà mai superare il numero di 400 persone presenti al suo interno e il numero dovrà essere strettamente legato ai servizi garantiti, come previsti nell'allegato 1;

ART. 2

2.1. Il campeggio occasionale non soggetto alle disposizioni dell'art. 37 della Legge Regionale Toscana n. 42 del 23/03/2000, è l'insediamento per non più di tre giorni con non più di tre mezzi mobili, nella stessa area.

2.2. L'esercizio del campeggio occasionale dovrà avvenire nel rispetto della proprietà private dei divieti imposti dalle autorità competenti.

2.3. E' in ogni caso vietato il campeggio - temporaneo:

- nei centri abitati;
- in prossimità di cimiteri;
- negli spazi verdi attrezzati;
- in prossimità delle strade comunali e provinciali;
- lungo le sponde dei corsi di acqua;
- in aree soggette a rischio idrogeologico;
- in prossimità degli impianti sportivi;
- nelle riserve naturali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore della riserva.

ART. 3

3.1. Chi intende offrire ospitalità in campeggi temporanei in forma imprenditoriale dovrà rispettare tutte le norme Regionali previste per i campeggi.

3.2. In tal caso i locali e le attrezzature utilizzate per il campeggio temporaneo dovranno rispettare le norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, di sicurezza e ogni altra norma vigente in materia.



ART.4

4.1 Le Associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che intendono svolgere un campeggio temporaneo auto-organizzato per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose, devono fare pervenire Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune, attestante il possesso dei requisiti minimi elencati nell'allegato 1.

4.2. La dichiarazione di inizio attività deve contenere anche:

- Le generalità di uno o più responsabili dell'Ente, Associazione, Organizzazione e Gruppo e le generalità delle persone maggiorenni espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio;
- la durata del soggiorno e il numero di persone presenti previsto;
- la dichiarazione di un medico, che si renda responsabile dell'assistenza sanitaria ai partecipanti per tutto il tempo del campeggio;
- copia di un documento di identità per tutti i presenti nel campeggio. Per i minorenni, autorizzazione scritta in carta semplice di un genitore che dovrà essere consegnata al responsabile dell'organizzazione del campeggio e a disposizione delle autorità per eventuali controlli;
- assenso del proprietario/i del terreno/i;
- l'impegno scritto alla rimozione delle strutture ed al ripristino dello stato dei luoghi, al momento dell'abbandono.

Potranno essere prodotti anche successivamente, e comunque prima dell'inizio dell'attività:

- conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa;
- conformità dell'impianto di cottura alla normativa vigente, relativamente all'eventuale utilizzo delle bombole alimentate a gas;

4.3. L'Ufficio protocollo del Comune che riceve la comunicazione, con allegata anche una planimetria del foglio di mappa catastale del campo, con l'esatta ubicazione delle strutture del campeggio, dopo averne verificato la completezza, la trasmette agli Uffici Comunali competenti il quale provvederà a trasmetterla agli organi di vigilanza, compresa alla ASL competente per territorio, i quali entro i successivi 20 giorni potranno esprimere eventuali motivi di dissenso o richiedere chiarimenti o impartire eventuali prescrizioni. Trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione completa, in assenza di un provvedimento motivato di diniego o di altro provvedimento di richiesta chiarimenti o imposizione prescrizioni, comunicato ad uno dei soggetti di cui al primo punto del comma precedente, l'attività di campeggio potrà essere iniziata.

ART. 5

5.1. Chi effettua un campeggio temporaneo senza la preventiva comunicazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 42 comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 42 del 23/03/2000, per chi gestisce un campeggio sprovvisto di autorizzazione;

5.2. E' in ogni caso disposta la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione/denuncia di inizio attività.

5.3. Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

5.4. I responsabili dell'organizzazione, dovranno impegnarsi all'organizzazione del servizio d'ordine e saranno responsabili di eventuali danni a cose o persone all'interno dell'area interessata dal campeggio.

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA



PROVINCIA DI PISA

56040 Castellina Marittima
Piazza Mazzini, 4
Tel. (050) 694111 Fax 694112
www.comune.castellina.pi.it
Part. IVA 00140390501

ART. 6

6.1. Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.